


COMUNE DI BRILLIA


(prov. di Sassari)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI (ART. 12 legge
7 agosto 1990, n. 241).

IL SINDACO



IL SEGRETARIO



*Allegato alla Deliberazione del 16.12.83 N° 55
Preso d'Atto CO.RECO. CAULIARI IL 14.01.84
Prot. 1381/2/83.*

INDICE SOMMARIO

PREMESSA	pag.2
PARTE GENERALE	pag.3
PARTE SPECIALE	pag.5
settore A) BISOGNOSI	pag.
settore B) ATTIVITA' SPORTIVE E TEMPO LIBERO	pag.7
settore C) ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIO - CULTURALE	pag.10
DISPOSIZIONI FINALI	pag.12

PREMESSA

La legge 7 agosto 1990, n.241, avente ad oggetto "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", segue di poco la legge n.142 dell'8 giugno, che ha apportato notevoli modificazioni all'ordinamento della Provincia, del Comune e della Comunità Montana.

Le norme contenute nelle richiamate leggi sono strettamente collegate tra loro e rendono possibile, alla luce delle innovazioni apportate negli enti locali, una più incisiva partecipazione dei cittadini alla vita dell'Ente, che, nel rispetto delle nuove disposizioni, sarà tenuto a presentarsi in forma più aperta alle varie esigenze della collettività ed a svolgere i suoi compiti con maggiore equità, giustizia e soprattutto trasparenza.

L'art.12 della legge n.241 impone, per quanto attiene la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, la predeterminazione e la pubblicazione, da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, di criteri e modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi.

Il presente regolamento vuol essere, appunto, una traccia per la determinazione di criteri e modalità per la concessione dei benefici di cui sopra.

PARTE GENERALE

ARTICOLO 1

Il presente regolamento disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere che il Comune potrà concedere a persone ed enti pubblici e privati che ne faranno richiesta nei termini e nei modi stabiliti nei successivi articoli.

ARTICOLO 2

L'importo annuo complessivo che potrà essere disposto a titolo di sovvenzione, sussidio ed ausilio finanziario o per vantaggi economici sarà determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrispondente. L'importo sarà ripartito per singoli settori di intervento e l'eventuale aumento o diminuzione di importo da un settore rispetto ad un altro dovrà essere oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

In caso d'urgenza è consentito alla giunta Comunale di adottare deliberazione di variazione, ma questa, ai sensi dell'art.32, punto 3), della legge 8 giugno 1990,n.142, dovrà essere sottoposta a ratifica del Consiglio Comunale, a pena di nullità, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di adozione dell'atto.

ARTICOLO 3

In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio corrispondente, le concessioni di contributo, sussidi, etc. potranno essere disposte per somme non superiori allo stanziamento definitivo dell'esercizio precedente e l'erogazione potrà avvenire solamente nell'importo stabilito dalla legge (D.P.R.n.421/79, art.15).

ARTICOLO 4

Le decisioni adottate dalla giunta Comunale in ordine alla concessione o diniego del beneficio richiesto e di cui all'art.1 del presente regolamento sono rese pubbliche mediante affissione delle stesse all'Albo Pretorio del Comune nelle forme di legge.

ARTICOLO 5

Una volta acquisita l'istanza agli atti di ufficio è fatto obbligo al responsabile del settore di dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento sulla richiesta con indicazioni dei seguenti elementi:

- a) l'oggetto del procedimento promosso;
- b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- c) l'ufficio in cui può essere presa visione degli atti.

ARTICOLO 6

Per il rigetto delle istanze di concessione dei benefici previsti nel presente regolamento è fatto obbligo di darne comunicazione alla parte

interessata, che potrà avanzare ricorso, in prima istanza, al Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla comunicazione.

Il Consiglio Comunale è tenuto ad esprimersi sul ricorso nella sua prima riunione utile. Ove anche il Consiglio Comunale rigetti l'istanza l'interessato potrà ricorrere nelle forme di legge.

ARTICOLO 7

La Commissione costituita per i vari settori per l'esame preliminare delle istanze avanzate ai fini della concessione dei benefici di cui all'art.1, esprime parere consultivo.

ARTICOLO 8

Spetta alla Giunta Comunale il potere di richiedere alla Commissione il riesame della proposta formulata per la concessione o il diniego del beneficio richiesto ove esistano motivi che possono portare ad un aumento o diminuzione del contributo proposto.

ARTICOLO 9

In entrambi i casi la richiesta di riesame dovrà essere rimessa alla Commissione, accompagnata da nota scritta dei motivi che hanno dato luogo alla richiesta di riesame.

La Commissione è tenuta ad esprimersi entro 15 giorni dalla richiesta della Giunta e la Giunta dovrà essere posta in condizione di decidere sull'assegnazione o il diniego del beneficio entro ulteriori 15 giorni dalla data di riunione della Commissione.

In questo caso è fatto obbligo al Segretario della Commissione di rimettere copia della nuova proposta (confermativa o modificativa) alla Giunta Comunale entro 5 giorni dalla seduta della Commissione.

Nell'ipotesi di persistente o difforme intendimento della Commissione e della Giunta Comunale la questione dovrà essere sottoposta all'esame del Consiglio Comunale.

PARTE SPECIALE

ARTICOLO 9

Agli effetti della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di cui al presente regolamento, sono individuati i seguenti settori di intervento:

Settore A) BISOGNOSI

Settore B) ATTIVITA' SPORTIVE E TEMPO LIBERO

Settore C) ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIO-CULTURALE

SETTORE A BISOGNOSI

ARTICOLO 10

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a bisognosi potrà essere disposta a seguito di apposta domanda da presentarsi su modello predisposto dal Comune.

La domanda, diretta al Sindaco, dovrà essere firmata dalla persona interessata, se maggiorenne, o dal genitore o da chi ne fa le veci in caso di minore età del beneficiario.

ARTICOLO 11

ANNULLATO

ARTICOLO 12

La domanda, contenente ogni documentazione che comprovi lo stato di bisogno, dovrà riportare in allegato:

- situazione di famiglia;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la situazione patrimoniale ed economica del richiedente e di ogni componente il nucleo familiare;
- modello 101 o modello 201 o modello 740.

ARTICOLO 13

L'istanza, acquisita agli atti del Comune, dovrà essere inviata dal Sindaco o suo delegato all'ufficio dei Servizi Sociali che nel termine di 15 giorni dal ricevimento disponga ogni dovuto necessario ed approfondito accertamento sulla richiesta formulata.

L'ufficio dei Servizi Sociali del Comune, ove lo ritenga opportuno, potrà avvalersi, per l'accertamento, anche dell'Arma dei Carabinieri o del Corpo della Guardia di Finanza o dei Vigili Urbani.

ARTICOLO 14

Per ogni accertamento che L'ufficio dei Servizi Sociali riterrà richiedere all'Arma dei Carabinieri o del Corpo di Guardia di Finanza o dei Vigili Urbani di curare ogni possibile immediata sollecitazione o comunicazione dell'accertamento eseguito.

ARTICOLO 15

L'istanza, con annessa documentazione ed accertamento come sopra eseguito, dovrà essere rimessa dall'ufficio dei Servizi Sociali Comunali alla Commissione di cui all'art.16 del presente regolamento per l'esame preliminare ed il parere di accoglimento o meno della richiesta e per la proposta dell'eventuale contributo da assegnare.

ARTICOLO 16

Le istanze come sopra predisposte prima di essere rimesse alla Giunta Comunale per l'adozione della deliberazione di concessione della sovvenzione, contributo, sussidio, ausilio finanziario o vantaggio economico di qualunque genere, sono sottoposte all'esame di una Commissione così composta:

- | | |
|---|------------|
| - Sindaco o suo delegato | PRESIDENTE |
| - Assessore ai Servizi Sociali | Componente |
| - n.1 rappresentante di maggioranza
del Consiglio Comunale | Componente |
| - n.1 rappresentante di minoranza
del Consiglio Comunale | Componente |
| - n.1 rappresentante del volontariato | |

Funge da segretario della Commissione il coordinatore dei Servizi Sociali o altro funzionario designato dal Sindaco.

ARTICOLO 17

La Commissione di cui all'art.16 si riunisce, di norma, una volta al mese, salvo casi d'urgenza per i quali può essere convocata dal Presidente o suo delegato in seduta straordinaria. Di ogni riunione della Commissione e delle decisioni della stessa è redatto un apposito verbale che sarà firmato dagli intervenuti alla seduta e dal segretario della Commissione.

ARTICOLO 18

Le sedute della Commissione non sono pubbliche e sono valide se parteciperanno ad esse il Presidente o suo delegato ed almeno due componenti.

In caso di parità di voti (favorevoli o contrari) prevarrà il voto del Presidente o suo delegato.

ARTICOLO 19

Entro la prima decade del mese successivo alla riunione della Commissione od entro 10 giorni dalla riunione ~~dalla riunione~~ straordinaria tenuta dalla stessa Commissione per motivi di urgenza, il Segretario del predetto organo è tenuto a rimettere alla Giunta Comunale istanza con annesse documentazioni e pareri nonchè copia del verbale redatto in sede di riunione della Commissione.

La copia del predetto verbale dovrà essere accompagnata dal parere tecnico e contabile previsto dall'art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142, e munita del parere legale da parte del Segretario Comunale.

ARTICOLO 20

La Giunta Comunale, esaminando le istanze ed i pareri espressi dalla Commissione, concederà il beneficio richiesto con apposito atto deliberativo che sarà reso urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.37 della richiamata legge 8 giugno 1990, n.142.

ARTICOLO 21

Ove la Giunta Comunale avesse fondato motivo che il parere della Commissione fosse contrastante con la diversa realtà del soggetto interessato, questa potrà richiedere alla Commissione il riesame della pratica sulla scorta degli elementi che saranno resi in forma scritta.

ARTICOLO 22

ANNULLATO

ARTICOLO 23

Nell'assegnazione di erogazioni si seguiranno i criteri di priorità ai sensi della L.R.n.4/88 e successive modifiche, nonché del regolamento Comunale vigente sugli interventi socio-assistenziali. Qualora la disponibilità finanziaria globale prevista nel piano socio assistenziale non fosse sufficiente a soddisfare le richieste pervenute si procederà ad una riduzione proporzionale del contributo da assegnare ad ogni richiedente avente diritto.

SETTORE B ATTIVITA' SPORTIVE E TEMPO LIBERO

ARTICOLO 24

Agli effetti del presente regolamento sono ammesse a contributo le seguenti iniziative:

- a) propaganda e diffusione dello sport mediante pubblicazioni, mezzi di comunicazione audiovisivi, congressi, convegni, mostre e manifestazioni;
- b) studi, ricerche, rilievi e progetti tecnici ed organizzativi per la valorizzazione dello sport;
- c) attività sportiva agonistica e non agonistica annuale svolta dalle organizzazioni sportive;
- d) sport sociale;
- e) addestramento fisico dei portatori di handicap;
- f) ginnastica rieducativa e correttiva;
- g) sostegno e creazione di centri di avviamento, centri di addestramento ed allenamento sportivo della gioventù, degli adulti e degli anziani mediante corsi, ritiri, cicli di istruzione ed iniziative similari;
- h) formazione ed aggiornamento di istruttori sportivi, tecnici e dirigenti sportivi e del personale comunque necessario per lo svolgimento delle attività sportive;
- i) acquisto e potenziamento di attrezzature sportive, mobili ed equipaggiamento sportivo.

ARTICOLO 25

Potranno inoltrare istanza di contributo le società sportive regolarmente affiliate alle varie federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva purchè abbiano sede nel Comune ed abbiano svolto attività da almeno un anno.

Potranno, altresì, fare richiesta tutti coloro che svolgono attività sportiva con organizzazione regolarmente costituita e registrata nelle forme di legge.

ARTICOLO 26

Le società sportive e gli esercenti attività sportive di cui al secondo comma dell'art.25 al fine di poter ottenere l'assegnazione di contributi dovranno far pervenire all'Amministrazione Comunale entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, quanto segue:

a) domanda su carta intestata firmata dal presidente o dal legale rappresentante con indicazione del luogo e della data di nascita dello stesso, dell'indirizzo e del codice fiscale personale nonché della società;

b) copia dello statuto;

c) copia dell'atto costitutivo dell'attività sportiva (per il richiedente di cui al secondo comma dell'art.25);

d) relazione sul tipo di manifestazione che si intende organizzare ed elenco degli atleti vidimato dalla federazione sportiva od Ente di programmazione sportiva competente. Per i richiedenti di cui al secondo comma dell'art.25, elenco degli atleti con firma del responsabile dell'attività, autenticata come per legge;

e) regolamento e programma della manifestazione;

f) attestato della federazione sportiva od ente di promozione sportiva dal quale dovrà risultare il carattere della manifestazione (comunale, provinciale, regionale, interregionale, nazionale, internazionale); tale attestato è richiesto per le sole società sportive.

ARTICOLO 27

Le domande saranno valutate, in ordine di preferenza, a seconda che le iniziative ed attività abbiano carattere:

regionale;

internazionale;

nazionale;

interregionale;

provinciale;

comunale.

ARTICOLO 28

Le domande corredate della documentazione prevista dall'art.26, lettere b), c), d), e), ed f), saranno sottoposte all'esame di una Commissione così composta:

Sindaco o suo delegato

Presidente

Assessore allo sport, turismo e tempo libero

Componente

n.1 rappresentante della maggioranza

nel Consiglio Comunale

Componente

n.1 rappresentante della minoranza

nel Consiglio Comunale

Componente

n.1 rappresentante di una società sportiva
operante nel territorio
n.1 rappresentante degli organi collegiali
scolastici

Componente

Componente

ARTICOLO 29

Entro il 30 giugno di ciascun anno la Commissione di cui all'art.28 si riunirà per decidere sulle istanze presentate e per proporre alla Giunta Comunale l'eventuale importo del contributo annuo da assegnare a ciascuna società od ente richiedente o soggetto interessato di cui al secondo comma dell'art.25.

L'importo del contributo dovrà essere determinato con riferimento ai seguenti parametri:

- campo di applicazione della manifestazione od attività (comunale, provinciale, regionale, interregionale, nazionale, internazionale);
- numero delle manifestazioni ed attività da svolgere nell'intero anno di riferimento della richiesta;
- numero degli atleti in carico.

ARTICOLO 30

La riunione della Commissione dovrà risultare da apposito verbale nel quale dovranno essere richiamate tutte le istanze esaminate, le motivazioni di accoglimento o meno delle stesse e, per quelle accolte, la proposta di contributo da elargire. Il verbale così redatto, firmato da tutti i partecipanti alla riunione e dal Segretario della stessa, dovrà essere trasmesso, unitamente al parere tecnico e contabile, alla Giunta Comunale per l'adozione dell'atto deliberativo di concessione del contributo. La deliberazione della Giunta Comunale avrà carattere di urgenza e sarà immediatamente eseguibile.

ARTICOLO 31

Le sedute della Commissione sono valide se parteciperanno ad esse il Presidente o suo delegato ed almeno 3 componenti.

In caso di parità di voti (favorevoli o contrari) prevarrà il voto del Presidente o suo delegato.

ARTICOLO 32

Alle società di nuova istituzione potrà essere concesso un contributo a fondo perduto ed in ragione dell'attività che si prefiggeranno di svolgere, a condizione che risultino affiliate ad una federazione sportiva o ad un ente di promozione sportiva.

Per ottenere il contributo le predette società dovranno produrre, unitamente ad apposita domanda :

- l'atto costitutivo e lo statuto sociale della società;
- il certificato federale o quello dell'Ente di promozione sportiva;
- una relazione sull'attività che intendono intraprendere.

ARTICOLO 32 BIS

Nell'assegnazione di erogazioni si osserveranno le norme della legge regionale n.36/89 con priorità alle società sportive ed atleti che partecipano a competizioni a livello dilettantistico (specialmente giovani) e che presentino il rendiconto delle entrate ed uscite della loro attività.

SETTORE C
ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIO CULTURALE

ARTICOLO 33

Possono accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici tutte le associazioni e gli enti che hanno sede nel Comune, che operano da almeno un anno e che partecipano alla diffusione della cultura attraverso i suoi molteplici linguaggi come il libro, la stampa, l'arte, il cinema, la musica, gli incontri, gli spettacoli, i dibattiti, i convegni, la conoscenza storica ed artistica non comunale, ma anche regionale e nazionale.

ARTICOLO 34

Gli enti, le associazioni e quanti altri operano per il raggiungimento dei fini indicati nell'art.33, interessati ad ottenere i benefici previsti dal presente regolamento, devono presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, istanza scritta corredata da:

- relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente a quello cui la richiesta si riferisce;
- relazione finanziaria dettagliata della spesa che deve essere affrontata per realizzare l'attività programmata per l'anno di riferimento;
- copia dello statuto (per le associazioni culturali e musicali).

ARTICOLO 35

L'istanza, debitamente firmata dal Presidente o dal legale rappresentante, documentata come previsto all'art.34, sarà sottoposta, entro la prima decade del mese di giugno di ciascun anno, all'esame della Commissione di cui al successivo art.36 per il parere in ordine al contributo da erogarsi da parte della Giunta Comunale.

ARTICOLO 36

La Commissione per l'esame delle istanze e per il parere in ordine all'eventuale contributo da assegnare è così composta:

- | | |
|---|------------|
| - Sindaco o suo delegato | Presidente |
| - Assessore alla cultura e pubblica istruzione | Componente |
| - n.1 rappresentante di maggioranza
del Consiglio Comunale | Componente |
| - n.1 rappresentante di minoranza
del Consiglio Comunale | Componente |

Le funzioni di Segretario della Commissione sono disimpegnate dal Dirigente del Servizio cultura e pubblica istruzione o altro funzionario designato dal Sindaco.

ARTICOLO 37

La Commissione come sopra costituita, dopo aver esaminato le istanze presentate, propone l'entità del contributo da assegnare, che sarà determinato con riferimento all'attività programmata, alla risonanza nazionale, interregionale, regionale, provinciale o comunale che viene prevista, alla durata che avranno le varie manifestazioni inserite nel programma ed alla qualità delle stesse.

ARTICOLO 38

Delle decisioni della Commissione sarà redatto analitico processo verbale che dovrà essere firmato da tutti i partecipanti e dal Segretario della Commissione stessa.

ARTICOLO 39

La Commissione di cui all'art.36 è tenuta a riunirsi entro la prima decade del mese di giugno di ogni anno e sarà compito del Segretario della stessa Commissione rimettere alla Giunta Comunale copia del verbale con istanze ed annesse documentazioni esibite entro i 15 giorni successivi alla seduta della Commissione.

Sarà cura, altresì, del predetto Segretario allegare i pareri tecnici e contabili nonché quello di legalità previsto dall'art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142.

ARTICOLO 40

La Giunta Comunale, prese in esame le proposte formulate dalla Commissione, assegnerà il contributo con riferimento al fondo di bilancio esistente.

ARTICOLO 41

La Commissione, su richiesta del Sindaco, può riunirsi in via straordinaria per l'esame di casi urgenti, ferma restando l'adozione della normale procedura di esame. Tale possibilità di riunione straordinaria è consentita per manifestazioni che hanno rilevanza Comunale, regionale, interregionale o nazionale.

ARTICOLO 42

Le sedute della Commissione non sono pubbliche e sono valide se parteciperanno ad esse il Presidente o suo delegato ed almeno 2 componenti.

In caso di parità di voti (favorevoli o contrari) prevarrà il voto del Presidente.

ARTICOLO 43

Le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale per la concessione del contributo sono rese urgenti ed immediatamente eseguibili ai sensi della legge.142/90.

L'erogazione del contributo disposto dalla Giunta Comunale resta subordinato alla presentazione del consuntivo della manifestazione, il quale dovrà essere accompagnato da tutti i documenti giustificativi.

Ove la spesa a consuntivo dovesse risultare inferiore all'importo del contributo ammesso, la Giunta Comunale provvederà, con proprio atto deliberativo, a rideterminare il nuovo importo del contributo.

ARTICOLO 43

Nell'assegnazione di queste erogazioni si osserveranno le norme specificatamente previste nel vigente regolamento socio assistenziale e norme regionali con priorità a quelle manifestazioni ed attività che rivestono carattere d'urgenza, di maggiore importanza e con maggiori oneri e che abbiano più interesse nell'ambito della Comunità di ~~Vigdalba~~ ^{ERULA} specificatamente rivolti in via priorità in aggregazione giovanile e agli anziani. Qualora tali attività non fossero in alcun modo finanziabili con fondi regionali verranno utilizzati i fondi Comunali.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 44

Per le sole società ed enti di cui ai sensi B e C che presentano bilancio preventivo superiore a 20 milioni, il contributo concesso sarà erogato con carattere di semestralità.

Le dette società ed enti saranno tenuti a presentare, nel successivo anno di richiesta del contributo, consuntivo delle spese sostenute nell'intero anno precedente la richiesta, unitamente ai documenti giustificativi.

La mancata trasmissione del suddetto consuntivo comporterà l'esclusione da qualsiasi ulteriore beneficio.

ARTICOLO 45

Il presente regolamento potrà essere modificato o ampliato in qualsiasi tempo ove ne fossero ravvisate la necessità e l'utilità. Esso entrerà in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla sua ripubblicazione.